



**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con poteri**

di Giunta Comunale

N.21

del 28/02/2023

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, C. 862, DELLA L. N. 145/2018) - VARIAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Febbraio alle ore 18.00 nella Sede della Residenza Municipale, il Commissario Straordinario Dott. Maria Cristina Caruso, nominato in data 29 Novembre 2022 con decreto n.445579/2022 del Prefetto della Provincia di Roma, con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Segretario Comunale del Comune di Rocca di Papa Dott.ssa Giulia De Santis, ha assunto la presente deliberazione.

Il Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15 giugno 2022, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 15 giugno 2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 3 del 12 gennaio 2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2023;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. *In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.*";

Premesso che l'art. 1, commi 859 e seguenti della L. n. 145/2018 ha introdotto, nel panorama normativo italiano, un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";

Visto l'art. 1, comma 862 della L. n. 145 del 2018, come modificato recentemente dall'art. 9 del D.L. n. 152/2021, che testualmente sancisce: "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

Preso atto che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 1, c. 859, L. n. 145/2018:

"859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33

del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. (...) Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

Preso dunque atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;
- per i soli esercizi 2022 e 2023, è consentito il calcolo dell'indicatore sulla base dei dati contabili, sempre che siano comunicati alla PCC gli stock di debito relativi ai due esercizi precedenti (per il 2023, si tratta del 2021 e del 2022);

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, rilevati alla data del 31.12.2022, questo ente è tenuto ad accantonare, per l'esercizio 2023, la somma di **€ 135.961,31** a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A al presente provvedimento;

Considerato che, come è stato chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 78/2020), *“il fondo da appostare in bilancio rappresenta (...) una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che, a fine esercizio, le relative economie di spesa rifulscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati”;*

Considerato che il ritardo nella gestione dei pagamenti afferenti beni e servizi di natura commerciale è influenzato anche dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 863 della L. 145/2018, il fondo di garanzia dei debiti commerciali:

- non può essere oggetto di impegni e di pagamenti;
- è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi che intervengono nel corso dell'esercizio e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione ed è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge 145/2018;

Ritenuto, pertanto, in ossequio all'obbligo introdotto dall'art.1, comma 862, della L.30 dicembre 2018 n.145, come modificato recentemente dall'articolo 9, Decreto-legge n. 152/2021, adeguare lo stanziamento dell'annualità 2023 dell'ultimo bilancio di previsione approvato (2022/2024) del fondo denominato "*Fondo di garanzia debiti commerciali*", apportando una variazione all'esercizio provvisorio 2023, per un importo di **€ 135.961,31**;

Visti i prospetti "*Elenco Variazioni di Entrata Piano esecutivo di gestione 2023*" e "*Elenco Variazioni di Spesa Piano esecutivo di gestione 2023*", riportati in allegato (All. B), contenenti l'elenco delle variazioni da apportare all'esercizio provvisorio, annualità 2023, del bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

Dato atto del permanere degli equilibri di Bilancio 2022/2024, Esercizio Provvisorio 2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs.n.267/2000;

Visto il d.Lgs.n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. **Di prendere atto** dell'obbligo introdotto dall'art.1, comma 862, della L.30 dicembre 2018 n.145, come modificato recentemente dall'art. 9, Decreto-legge n. 152/2021 secondo il quale l'obbligo di accantonamento a Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio;
2. **Di accantonare**, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2023, la somma di **€ 135.961,31** a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, sul capitolo 35803 (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (ultimo bilancio approvato) sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;
3. **Di apportare** al Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2023, per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni analiticamente illustrate nel prospetto Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. **Di dare atto** del permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2022/2024, esercizio provvisorio 2023, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del d.lgs.18 agosto 2000, n.267;
5. **Di dare atto che** nel corso dell'esercizio 2023 lo stanziamento del "Fondo di garanzia debiti commerciali" di cui al punto 2) dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, macroaggregato103, che saranno approvate.

Infine, il Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 29**

Ufficio Proponente: **Centrale unica degli acquisti**

Oggetto: **ADEGUAMENTO DEL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, C. 862, DELLA L. N. 145/2018) - VARIAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2023 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Centrale unica degli acquisti)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/02/2023**

Il Responsabile di Settore

Silvia Scaramella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/02/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Silvia Scaramella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIA CRISTINA CARUSO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

E S E C U T I V I T A'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 02/03/23

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA GIULIA DE SANTIS**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

maria cristina caruso in data 07/03/2023
Giulia De Santis in data 02/03/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni dal 07/03/2023 al 22/03/2023, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n.267/2000 e dell' Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

Rocca di Papa, li 07/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesca Fondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

FRANCESCA FONDI in data 07/03/2023